

**DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2016**  
**737/2016/R/GAS**

**APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI, PER L'ANNO 2017, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PIATTAFORMA PER IL BILANCIAMENTO DI MERITO ECONOMICO DEL GAS NATURALE E DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALLA DISCIPLINA DEL MERCATO DEL GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 dicembre 2016

**VISTI:**

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2009/73/CE;
- il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 6 marzo 2013 ed il relativo allegato, recante disciplina del mercato del gas naturale (di seguito: decreto 6 marzo 2013);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 9 agosto 2013;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, ARG/gas 145/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 145/11);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 615/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 629/2015/R/gas (di seguito: 629/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: 312/2016/R/gas) e il relativo Allegato A (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2016, 584/2016/R/gas (di seguito: 584/2016/R/gas);
- il parere dell'Autorità 10 gennaio 2013, 4/2013/I/gas (di seguito: parere 4/2013/I/gas);

- le comunicazioni del Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) del 11 novembre 2016 (prot. Autorità 33191 del 14 novembre 2016).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità ha introdotto un sistema di bilanciamento di merito economico che prevede che i quantitativi di gas necessari siano approvvigionati dal responsabile del bilanciamento presso un'apposita piattaforma di mercato gestita dal GME;
- con la deliberazione ARG/gas 145/11, l'Autorità ha approvato il Regolamento della piattaforma del bilanciamento di merito economico del gas naturale, predisposto dal GME (di seguito: Regolamento PBgas);
- il Regolamento PBgas stabilisce:
  - a. all'art. 7, comma 7.1, che i corrispettivi dovuti dagli operatori a fronte del servizio fornito dal GME sono articolati in un corrispettivo di accesso, un corrispettivo fisso annuo e un corrispettivo per i quantitativi negoziati;
  - b. all'art. 7, comma 7.3, che la misura di detti corrispettivi, definita annualmente dal GME, è approvata dall'Autorità, con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo, ed è pubblicata sul sito internet del GME;
- con la deliberazione 629/2015/R/gas, l'Autorità ha, inoltre, approvato, per l'anno 2016, i corrispettivi per i servizi forniti dal GME, prevedendo l'applicazione del solo corrispettivo per i quantitativi negoziati;
- con deliberazione 312/2016/R/gas e, in particolare, con il TIB, l'Autorità ha dato attuazione, con decorrenza dall'1 ottobre 2016, al nuovo regime di bilanciamento in conformità con le disposizioni del Regolamento 312/2014;
- il comma 2.1, della deliberazione 312/2016/R/gas, prevede che nelle more delle modifiche alla disciplina del mercato del gas per la gestione del mercato dei prodotti *locational* e del mercato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio, di cui agli articoli 6 e 7 del TIB, i medesimi mercati siano organizzati nell'ambito del regolamento PBgas;
- con la deliberazione 584/2016/R/gas l'Autorità ha approvato la proposta di modifica urgente al Regolamento PBgas presentata dal GME in linea con le previsioni della deliberazione 312/2016/R/gas di cui al precedente alinea;
- con comunicazione dell'11 novembre 2016, il GME, tenuto anche conto delle previsioni introdotte della deliberazione 312/2016/R/gas, ha sottoposto all'approvazione dell'Autorità la proposta della misura dei corrispettivi sopra richiamati, confermando, per l'anno 2017, la loro attuale valorizzazione, espressa in euro/MWh, pertanto, il corrispettivo per i quantitativi negoziati proposto dal GME è pari a 0,0108 euro/MWh.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il decreto 6 marzo 2013, il Ministro ha approvato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 99/09, la disciplina del mercato del gas naturale (di

- seguito: Disciplina MGAS) come integrata dal GME in esito al parere 4/2013/I/gas e al parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari;
- la Disciplina MGAS, all'articolo 8, prevede che nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Autorità, gli operatori del mercato del gas sono tenuti al versamento, a favore di un fondo (di seguito: Fondo MGAS) istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico e dalla stessa gestito in quanto titolare, di un contributo non restituibile, applicato all'energia negoziata e materialmente riscosso dal GME e che la misura del contributo è definita annualmente dall'1 gennaio dell'anno successivo;
  - con la deliberazione 629/2015/R/gas, l'Autorità ha approvato, per l'anno 2016, la misura del contributo, di cui all'articolo 8 della Disciplina MGAS, proposta dal GME pari a 0,0025 €/MWh;
  - con comunicazione del 11 novembre 2016, il GME ha trasmesso la proposta di determinazione della misura del contributo, di cui all'articolo 8, della Disciplina MGAS, confermando, per l'anno 2017, l'attuale valorizzazione.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- approvare la proposta, del GME, della misura dei corrispettivi previsti al comma 7.1, del Regolamento PBgas e del contributo, di cui all'articolo 8, della Disciplina MGAS

**DELIBERA**

1. di approvare, nei termini di cui in motivazione, le proposte per la valorizzazione dei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma per il bilanciamento di merito economico del gas naturale e della misura del contributo, di cui all'articolo 8, della disciplina MGAS, trasmesse dal Gestore dei Mercati Energetici con comunicazioni del 11 novembre 2016;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore dei Mercati Energetici;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

6 dicembre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*